



STATUTO FEDERALE

TITOLO I

COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE

Art. 1 **(Costituzione)**

La Federazione Sammarinese Tennis (FST), fondata nell'anno 1957, è una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Ente senza scopo di lucro, che può essere dotata di personalità giuridica, preposta all'organizzazione e al potenziamento dello sport del Tennis, oltreché del Padel, del Beach-Tennis, del Tamburello e dello Squash, nonché alla preparazione tecnica ed atletica nell'ambito dei singoli settori sportivi.

La FST è costituita dagli iscritti e dai Circoli e Associazioni sportive affiliate.

Essa fa parte, ai sensi e per gli effetti della legislazione sportiva vigente, del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) il quale ne controlla il regolare funzionamento.

È costituita da tutti i Circoli, Associazioni e Società sportive, costituite ai sensi delle norme vigenti nella Repubblica di San Marino, che senza scopo di lucro praticano il Tennis, oltreché il Padel, il Beach-Tennis, il Tamburello e lo Squash nella Repubblica di San Marino.

Utilizza per lo svolgimento delle proprie attività gli impianti sportivi presenti sul territorio previo accordo con il CONS e/o con gli Enti Pubblici appositamente delegati.

Aderisce alla International Tennis Federation (ITF), alla Tennis Europe (TE) e alla International Padel Federation (FIP) delle quali recepisce gli indirizzi, riconosce, accetta ed applica i regolamenti.

Può aderire ad altre Organizzazioni Sportive Internazionali legalmente costituite e riconosciute.

Svolge la propria attività in autonomia (tecnica-amministrativa-organizzativa-gestionale) in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) della ITF della TE, della FIP, del CONS e delle altre organizzazioni sportive Internazionali cui aderisce.

La FST è l'unica Federazione abilitata ad organizzare lo sport del Tennis, del Padel, del Beach-Tennis, del Tamburello e dello Squash nella Repubblica di San Marino e a rappresentarli in campo Internazionale.

La FST nello svolgimento della propria attività è estranea ad ogni influenza di religione, di politica, di razza, di etnia, di sesso, di lingua o a qualsiasi altra discriminazione.



Art.2 (Scopi)

La FST ha i seguenti scopi:

- a) promuovere, propagandare, sviluppare, regolamentare e disciplinare lo sport del Tennis nonché i settori sportivi del Padel, del Beach-Tennis, del Tamburello e dello Squash ed altre attività tendenti agli stessi scopi;
- b) Organizzare le manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali;
- c) provvedere alla preparazione tecnica ed atletica nell'ambito delle singole discipline sportive e alla designazione degli atleti delle Nazionali per le competizioni internazionali federali, all'inquadramento dei tecnici, medici, ufficiali di gara, collaboratori e di quanti altri partecipano all'attività sportiva federale;
- d) concorrere d'intesa con le organizzazioni Internazionali a cui aderisce e il CONS, all'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti durante lo svolgimento delle attività sportive;
- e) aderire incondizionatamente alle norme Internazionali in materia di antidoping (W.A.D.A.) e alle norme nazionali del N.A.D.O San Marino;
- f) concorrere d'intesa con le organizzazioni Internazionali a cui aderisce e il CONS a vigilare, contrastare e segnalare alle competenti autorità giudiziarie chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio ai partecipanti ad una competizione sportiva organizzata al fine di alterarne lo svolgimento e/o di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo;
- g) aderire alle norme sulla disciplina dello sport professionistico.

Art.3 (Sede e durata)

La Federazione Sammarinese Tennis (FST) ha sede in San Marino (RSM) Strada di Montecchio n.15 e ha durata illimitata.

TITOLO II

SOGGETTI

CAPO I

AFFILIATI



Art. 4 **(Circoli e Associazioni sportive)**

I Circoli e le Associazioni sportive affiliate sono gruppi organizzati di natura privatistica e non perseguono scopi di lucro.

Sono la prima forma aggregante di sviluppo, promozione ed esercizio dell'attività sportiva e motoria, svolta in collaborazione con i tecnici/istruttori/allenatori.

Sono rette da uno Statuto redatto in base a principi di democrazia interna e alle disposizioni previste dai regolamenti emanati dalla FST e dal CONS.

I Circoli e le Associazioni sportive affiliate svolgono la loro attività, autonomamente nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti vigenti.

I Circoli e le Associazioni sportive affiliate potranno inoltre svolgere le proprie attività anche in accordo e/o collaborazione con la FST.

I Circoli e le Associazioni sportive di cui all'art. 1, comma 4, sono affiliate alla FST a condizione che:

- a) il proprio statuto sia conforme alle norme previste dalle leggi vigenti all'interno della Repubblica di San Marino e prevedano inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONS. nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FST;
- b) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica del Tennis e/o del Padel e/o del Beach-Tennis e/o del Tamburello e/o dello Squash;
- c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della FST, della ITF, della TE, della FIP e del CONS;
- d) stabiliscano la sede all'interno della Repubblica di San Marino.

Art. 5 **(Affiliazione e riaffiliazione)**

I Circoli e le Associazioni sportive che intendono svolgere le attività di cui al precedente articolo, devono inoltrare regolare domanda di affiliazione o riaffiliazione al Consiglio Federale secondo quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti Federali e dal CONS, specificando il/i settore/i sportivo/i federali di pertinenza oltre a quello del Tennis (Padel, Beach-Tennis, Tamburello o Squash).

Ai fini dell'affiliazione o riaffiliazione, lo Statuto e gli eventuali Regolamenti dei Circoli o delle Associazioni Sportive, dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la denominazione e la sede;
- b) lo scopo associativo, che deve espressamente indicare, come fine prioritario e determinante, la pratica dell'attività sportiva e l'esclusione di ogni scopo di lucro, ad eccezione delle Società professionistiche, disciplinate dall'apposita normativa;
- c) i mezzi finanziari ed il patrimonio destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale;
- d) le condizioni per l'ammissione degli associati, per il loro recesso e la loro esclusione;

- e) che l'accesso alle cariche avvenga per elezione, nel rispetto dello statuto e della normativa vigente;
- f) il numero ed i poteri dei dirigenti societari, indicando quali tra essi ne hanno la rappresentanza;
- g) le cause di ineleggibilità e di incompatibilità nell'assunzione di cariche direttive previste dalla Legge n. 149/2015 (Disciplina dell'attività sportiva) e dai regolamenti in vigore;
- h) l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONS e delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale alla quale il Circolo o l'Associazione sportiva intende affiliarsi;
- i) lo statuto del Circolo o dell'Associazione sportiva deve essere ispirato al principio di democrazia interna e garantire la partecipazione degli associati alla vita societaria e deve essere conforme alle norme dell'ordinamento sportivo ed al sistema dell'ordinamento giuridico generale;
- j) lo statuto del Circolo o dell'Associazione Sportiva e le sue modifiche devono essere sempre sottoposti all'approvazione della FSN, secondo le procedure e modalità stabilite dalla Federazione medesima da cui dipende tecnicamente, disciplinarmente ed amministrativamente;
- k) lo statuto del Circolo o dell'Associazione sportiva dovrà prevedere che in caso di scioglimento, eventuali beni patrimoniali ed utili saranno devoluti alla Federazione alla quale è affiliata.
- l) versare la quota d'affiliazione e le quote di tesseramento fissate dalla FST di almeno venti (20) soci per ogni settore sportivo federale.

Art. 6 **(Diritti e doveri degli affiliati)**

Gli affiliati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- b) organizzare manifestazioni di Tennis, oltreché del Padel, Beach-Tennis, Tamburello e Squash secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni federali competenti;
- c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FST e dal CONS.

Oltre a quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del presente Statuto gli affiliati hanno il dovere di:

- a) osservare e far osservare ai propri tesserati, lo Statuto ed i regolamenti della FST, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali;
- b) mettere a disposizione della FST gli atleti selezionati per le rappresentative/squadre nazionali;
- c) aderire, su richiesta della FST, a manifestazioni sportive.



Art. 7

(Sospensione – cessazione - revoca dell'affiliazione)

L'affiliazione dei Circoli o delle Associazioni sportive affiliate alla Federazione si perde nei seguenti casi:

- a) scioglimento;
- b) volontaria rinuncia all'affiliazione e/o mancata domanda di riaffiliazione, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali e da eventuali Regolamenti del CONS;
- c) incorporazione o fusione in altro Circolo o Associazione Sportiva affiliata.

L'affiliazione può essere inoltre revocata per gravi violazioni dell'ordinamento sportivo Nazionale e Internazionale, dello Statuto e/o dei Regolamenti.

L'affiliazione potrà infine essere sospesa qualora risultino disfunzioni, gravi inadempienze nel rispetto delle finalità Statutarie e Regolamentari con particolare riguardo allo svolgimento delle attività sportive e alla corretta gestione finanziaria, contabile e amministrativa.

La sospensione, la cessazione o la revoca dell'affiliazione, nei casi in cui risulta da provvedimento federale, è comunicata al Circolo o Associazione sportiva interessata per mezzo di lettera raccomandata A.R, entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera.

Avverso tali deliberazioni è ammesso il ricorso agli organi competenti.

Art. 8

(Disposizioni particolari)

I Circoli e le Associazioni sportive affiliate dipendono tecnicamente, disciplinarmente ed amministrativamente dalla FST.

Esse sono inoltre tenute a:

- a) compilare l'elenco dei propri iscritti e trasmetterlo annualmente alla FST, unitamente al versamento delle quote di tesseramento, firmato dal Presidente di Circolo o di Associazione sportiva entro il 30 novembre di ogni anno. L'elenco successivamente dovrà essere rinviato dalla FST ai Circoli o all'Associazioni Sportive controfirmato dal Presidente Federale;
- b) inviare la documentazione amministrativa e contabile secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale, dai Regolamenti Federali, dal CONS e dalla Legge n. 149/2015 (Disciplina dell'attività sportiva).

CAPO II

TESSERATI



Art. 9 (Appartenenza)

Fanno parte della FST, assumendone di conseguenza i diritti e i doveri, tutti i cittadini sammarinesi, residenti e gli stranieri regolarmente iscritti che esercitano lo sport del Tennis, oltreché del Padel, del Beach-Tennis, del Tamburello e dello Squash.

L'appartenenza alla FST, in forma diretta alla Federazione (tesserato federale) o in forma indiretta (tesserato affiliato) attraverso i Circoli e/o Associazioni sportive, è subordinata alla presentazione della richiesta di iscrizione.

L'iscrizione è annuale, valevole sino al 31 dicembre del relativo anno di iscrizione, e deve essere richiesta alla Segreteria Federale secondo quanto previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali, dalle deliberazioni del Consiglio Federale e dai Regolamenti del CONS.

Per le Persone Fisiche non è ammessa l'iscrizione a più di un Circolo o una Associazione Sportiva affiliata alla FST, fatti salvi i casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti del CONS.

Art. 10 (Tesseramento e tesserati)

Le persone fisiche regolarmente iscritte (tesserato federale e tesserato affiliato) d'ora in avanti in breve definiti solo come tesserati, che fanno parte della FST sono così suddivise:

- a) tutti gli atleti, suddivisi in fasce di attività, sempre in forma affiliata attraverso i Circoli e/o Associazioni Sportive affiliate di appartenenza;
- b) dirigenti Federali in forma diretta alla Federazione;
- c) dirigenti di Circoli e Associazioni sportive in forma affiliata attraverso i Circoli e/o Associazioni sportive;
- d) tecnici Federali in forma diretta alla Federazione;
- e) tecnici di Circoli e Associazioni sportive in forma affiliata attraverso i Circoli e/o Associazioni sportive;
- f) collaboratori ausiliari Federali in forma diretta alla Federazione nelle seguenti categorie:
 1. medici e personale sanitario (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.);
 2. arbitri, (commissari, ispettori, ufficiali di gara, giudici, ecc.);
 3. ufficiali di squadra (che hanno ricevuto incarichi ufficiali).
- g) collaboratori ausiliari di Circoli e Associazioni sportive in forma affiliata attraverso i Circoli e/o le Associazioni sportive nelle seguenti categorie:
 1. medici e personale sanitario, (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.);
 2. ufficiali di squadra (che hanno ricevuto incarichi ufficiali).
- h) gli iscritti che ne fanno richiesta in forma affiliata attraverso i Circoli e/o Associazioni Sportive affiliate (soci simpatizzanti, sostenitori, praticanti di attività ludico sportiva, avviamento dello sport, tempo libero, ecc.).



Il tesseramento degli associati degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione dei Circoli e/o delle Associazioni sportive, nei termini e secondo le procedure previste dai Regolamenti federali.

È inibito il tesseramento:

- a) alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione;
- b) alle persone che si siano sottratte volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Il tesseramento ha validità annuale e cessa per:

- a) mancato pagamento o rinnovo annuale della quota di iscrizione;
- b) inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali.
- c) revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi di giustizia sportiva;
- d) decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.

Art. 11 (Tessera federale e modalità di rilascio)

L'esistenza del tesseramento, cioè del rapporto giuridico-sportivo che lega una persona alla FST, è documentata o dalla tessera federale di riconoscimento oppure dalla iscrizione nell'elenco degli iscritti federali per l'anno in corso.

L'iscrizione nell'elenco degli iscritti federali per l'anno in corso avverrà solo dopo il ricevimento della domanda di affiliazione ricevuta dai Circoli e/o dalle Associazioni Sportive di appartenenza, con il versamento della quota federale di iscrizione annuale prevista dal Consiglio Federale.

Le tessere federali sono rilasciate dalla Federazione direttamente o tramite l'affiliato di appartenenza. Gli affiliati hanno l'obbligo di tesserare gli associati, gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i medici ed i fisioterapisti, versando per ciascuna tessera la quota annualmente stabilita dal Consiglio Federale, indicandone il settore sportivo federale di appartenenza oltre a quello del Tennis (Padel, Beach Tennis, Tamburello o Squash).

Il tesserato è tenuto a fornire all'affiliato di appartenenza i propri dati anagrafici per la compilazione della tessera e l'iscrizione negli elenchi ed a dichiarare la sua eventuale posizione di tesserato atleta dell'anno precedente.

Se il tesserato richiede anche la tessera della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) (atleta), deve depositare presso l'affiliato valida certificazione sanitaria.

La tessera della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) può essere richiesta solo ed esclusivamente se il tesserato è in regola con il tesseramento alla FST.

Non può rilasciarsi alcuna tessera federale alle persone a cui è inibito il tesseramento, a norma di statuto.



L'inosservanza di tali norme costituisce infrazione disciplinare.

La FST si riserva di emanare annualmente disposizioni quadro in merito alle modalità di attuazione del tesseramento.

Art. 12 (Diritti e Doveri dei tesserati)

I tesserati hanno il diritto:

- a) di partecipare all'attività federale, nei termini dello Statuto e con le modalità previste dai Regolamenti federali;
- b) al rilascio della tessera federale;
- c) a candidarsi per le cariche federali se in possesso dei requisiti.

Oltre a quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto, i tesserati hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto ed i regolamenti della FST, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali;
- b) rispettare le deliberazioni emanate dalla ITF, dalla FIP e dal CONS e dalle altre organizzazioni sportive internazionali riconosciute.

Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FST, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.

I tesserati devono altresì esercitare con lealtà la loro attività sportiva.

Ai tesserati è vietato scommettere, direttamente od indirettamente, sul risultato di gare alle quali partecipino a qualsiasi titolo ed approfittare comunque di informazioni privilegiate nell'ambito delle attività che svolgono.

Gli atleti che disputano tornei dei circuiti internazionali ATP, WTA, ITF, TE, FIP non possono, né direttamente né indirettamente, scommettere sulle gare di tali competizioni.

Art. 13 (Tesserato tramite più affiliati)

Ogni persona fisica può chiedere il rilascio della tessera federale attraverso l'iscrizione ad un solo settore sportivo federale che, oltre al Tennis, si suddividono nei settori di Padel, Beach Tennis, Tamburello o Squash.

In deroga a quanto statuito al primo comma, possono essere rilasciate alla stessa persona più tessere da parte di più settori sportivi federali, con la limitazione di una tessera per ciascun settore.

In nessun caso possono essere rilasciate alla stessa persona più tessere per lo stesso settore sportivo federale.

Affinché sia ritenuto legittimo il "tesseramento multiplo" di cui al comma precedente, è necessario che il soggetto richiedente possieda i seguenti requisiti:

- a) classifica FITP (settore federale tennis) non inferiore alla 4° categoria gruppo 5;



- b) classifica FITP (settore federale Beach-Tennis) non inferiore alla 4° categoria gruppo 5;
- c) classifica FITP (settore federale Padel) non inferiore alla 4° categoria gruppo 4;
- d) classifica Federazione Italiana Giuoco Squash (settore federale Squash) non inferiore alla 1° categoria;
- e) aver partecipato nel corso dell'anno precedente ad almeno 3 incontri dei campionati di serie A, B o C della Federazione Italiana Palla Tamburello (settore federale Tamburello).

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE

CAPO I

ORGANI FEDERALI

Art. 14

(Organi della Federazione)

Gli Organi elettivi, direttivi e di controllo della FST sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Presidente della Federazione;
- c) il Consiglio Federale.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 15

(Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. L'Assemblea Generale è indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione. Essa può essere convocata su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale, ovvero su richiesta di un terzo (1/3) degli iscritti, aventi diritto di voto, o su richiesta di due terzi (2/3) degli affiliati.

L'Assemblea generale in seduta ordinaria deve essere indetta ed avere luogo almeno una volta all'anno e delibera sui seguenti punti:

- a) approvazione del rendiconto amministrativo, del bilancio di previsione e sulla relazione annuale e su tutte le questioni demandategli dal Consiglio Federale;
- b) elezione, anche con votazione separata e successiva, del Presidente della Federazione e dei membri del Consiglio Federale;



c) approvazione e/o ratifica dei Regolamenti Federali;

L'Assemblea ordinaria elettiva è convocata dal Presidente, per procedere all'elezione del Presidente della Federazione e dei membri del Consiglio Federale ogni quattro anni e precisamente nel periodo che intercorre dalla data di chiusura dei Giochi Olimpici Estivi al 31 gennaio dell'anno successivo alla celebrazione degli stessi Giochi Olimpici Estivi.

L'Assemblea generale è convocata in seduta straordinaria per deliberare sui seguenti punti:

- a) modifiche allo Statuto;
- b) cessazione della carica di Presidente della Federazione;
- c) decadenza del Consiglio Federale;
- d) scioglimento.

Art. 16 (Composizione e partecipazione)

Possono partecipare all'Assemblea Generale:

- a) tutti gli Iscritti della FST in regola con la quota federale;
- b) i Presidenti dei Circoli e dell'Associazioni sportive affiliate in regola con il pagamento della quota di affiliazione;
- c) il Presidente della Federazione e i membri del Consiglio Federale in carica.

Art. 17 (Convocazione)

L'Assemblea generale è convocata almeno 8 (otto) giorni prima della data del suo svolgimento indicando l'orario, la data, l'ordine del giorno e la sede dell'Assemblea stessa.

La convocazione scritta per mezzo di lettera o qualsivoglia mezzo di comunicazione deve essere inviata a tutti gli iscritti, in regola con il tesseramento. Inoltre, l'avviso di convocazione deve essere affisso pubblicamente presso la sede della Federazione e del CONS.

In caso di Assemblea generale elettiva, tale comunicazione dovrà essere recapitata contestualmente al CONS, al fine di consentire l'invio di un proprio delegato per sovrintendere alle operazioni elettorali in base ai regolamenti del CONS e alle leggi vigenti.

L'Assemblea deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere fissata nello stesso giorno, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno, entro mezz'ora dalla prima convocazione.

Art. 18 (Validità e deliberazioni)



L'Assemblea generale, in seduta ordinaria (ad esclusione di quella elettiva), in prima convocazione è valida soltanto se è presente la metà più uno degli iscritti, aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti.

Con riferimento alla sola Assemblea elettiva, fermo restando il quorum necessario per la prima convocazione, in seconda convocazione è valida con la presenza di un numero di iscritti aventi diritto di voto pari al triplo del numero dei componenti del Consiglio Federale in carica (Presidente compreso) da eleggere.

L'Assemblea generale, in seduta straordinaria, in prima convocazione è valida soltanto se è presente la metà più uno degli iscritti, aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei voti validi presenti; in seconda convocazione è valida con la presenza di un numero di iscritti aventi diritto di voto pari al triplo del numero dei componenti del Consiglio Federale in carica (Presidente compreso) e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti validi presenti.

Le votazioni avverranno tramite il sistema di votazione palese, fatte salve quelle aventi ad oggetto la nomina delle cariche Federali che dovranno essere assunte a scrutinio segreto salvo deroga unanime dell'Assemblea.

Si procederà con votazione a scrutinio segreto anche in ogni caso in cui la maggioranza dei presenti lo richieda.

Ciascun tesserato ha diritto ad un voto su ciascun argomento posto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni devono risultare da verbale; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale oppure, in caso non sia stato nominato o sia assente, da un altro componente del Consiglio Federale che fungerà da segretario verbalizzante.

Art. 19 (Diritto e modalità di voto)

Il diritto di voto, per l'Assemblea Generale, in seduta ordinaria, è riconosciuto a tutti gli iscritti purché regolarmente tesserati nell'anno in corso.

Il diritto di voto, per l'Assemblea Generale, in seduta ordinaria, con esclusivo riferimento all'approvazione del rendiconto amministrativo, del bilancio di previsione e della relazione annuale dell'ultimo esercizio è riconosciuto agli iscritti nell'anno precedente rispetto alla data di convocazione di detta Assemblea, così come comprovato dagli elenchi depositati presso il CONS.

Il diritto di voto, per l'Assemblea generale, in seduta straordinaria, è riconosciuto a tutti gli iscritti purché regolarmente tesserati nell'anno in corso, rispetto alla data di convocazione dell'assemblea comprovato dagli elenchi depositati presso la FST.

L'elettorato attivo è passivo si esercita con il compimento del diciottesimo (18°) anno di età alla data di svolgimento dell'assemblea.

Non è ammesso il voto per delega.

Per esercitare l'elettorato attivo e passivo in occasione della Assemblea generale elettiva è necessario essere iscritti da almeno due (2) anni consecutivi e precedenti rispetto alla data di convocazione



dell'Assemblea, comprovati dagli elenchi depositati presso il CONS ed essere cittadini sammarinesi o forensi anagraficamente residenti in territorio.

Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diverse disposizioni stabilite seduta stante dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto, ad esclusione delle elezioni per gli Organi Federali, ovvero per il Presidente e i membri del Consiglio Federale previste dall'Assemblea generale elettiva.

Tali votazioni avverranno a scrutinio segreto e saranno effettuate disgiuntamente, secondo l'ordine sopra riportato salvo deroga unanime dell'Assemblea.

Risulteranno eletti coloro che riceveranno il maggiore numero di preferenze.

In caso di parità, per i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze, dovrà essere effettuato un ballottaggio nel corso della stessa seduta.

Art. 20

(Diritto e modalità di voto per tesserati ad affiliati settori Padel, Beach-Tennis, Tamburello e Squash)

In occasione dell'Assemblea generale elettiva, i tesserati tramite affiliato appartenente al settore federale del Padel possono eleggere un solo membro del Consiglio Federale tra quelli candidati appartenenti ad un affiliato del medesimo settore federale che abbia almeno 20 iscritti del proprio settore. Essi hanno a disposizione un voto di preferenza.

I tesserati tramite affiliato appartenenti ai settori federali del Beach-Tennis, Tamburello e Squash possono eleggere un solo membro del Consiglio Federale tra quelli candidati appartenenti ad un affiliato del medesimo settore federale che abbia almeno 20 iscritti del proprio settore. Essi hanno a disposizione un voto di preferenza.

Nel caso in cui non vi sia nessun candidato tesserato ad un affiliato appartenente al settore sportivo Padel, Beach-Tennis, Tamburello e Squash oppure il settore federale di riferimento non abbia raggiunto la quota di tesserati minima di almeno 20 iscritti prevista all'art. 22, essi potranno esprimere una preferenza tra i candidati in lista del Consiglio Federale del settore Tennis.

I tesserati tramite affiliato appartenente al settore Federale Padel, Beach-Tennis, Tamburello e Squash non possono votare per la carica di Presidente Federale.

I tesserati che sono legittimati a "tesseramento multiplo", di cui all'art. 13 del presente Statuto, dovranno, in sede di Assemblea elettiva, scegliere per quale settore federale intendono esprimere il proprio voto.

IL PRESIDENTE

Art. 21

(Il Presidente)



Il Presidente della FST è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per il quadriennio olimpico. Soltanto i tesserati del settore federale Tennis possono eleggere il Presidente.

Ha la rappresentanza legale della Federazione, firma gli atti federali e/o ne delega la firma.

Convoca le Assemblee, il Consiglio Federale, e gli altri Organi Federali, dei quali presiede le riunioni con diritto di voto.

Il Presidente può svolgere atti aventi carattere di estrema urgenza fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio Federale.

Possono essere eletti alla carica di Presidente tutti i cittadini sammarinesi iscritti alla Federazione, in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, assume la rappresentanza della Federazione il Vicepresidente, sino allo svolgimento dell'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 22 (Il Consiglio Federale)

Il Consiglio Federale (C.F.) è composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di nove (9) persone così come meglio specificato:

- a) Presidente;
- b) N. 6 membri ordinari eletti dai tesserati ad affiliati del settore federale Tennis;
- c) N. 1 membro eletto esclusivamente dai tesserati del settore federale Padel che abbia almeno venti (20) tesserati regolarmente iscritti;
- d) N. 1 membro eletto esclusivamente dai tesserati dei settori federali Beach-Tennis, Tamburello e Squash che abbia almeno venti (20) tesserati regolarmente iscritti;

Possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Federale i cittadini sammarinesi o coloro che siano anagraficamente residenti in Repubblica in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto.

Possono partecipare alle riunioni del CF con voto consultivo i membri sammarinesi eletti in seno agli organi della ITF alla quale la FST è affiliata e i membri d'onore.

I membri del C.F. durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

Le riunioni del C.F. sono valide quando partecipa almeno la metà dei suoi componenti più il Presidente.

Possono inoltre essere presenti alle riunioni del Consiglio Federale, quando espressamente invitati, gli iscritti e/o chiunque abbia incarichi federali, od altri a discrezione del C.F.

Tutte le votazioni sono fatte d'ordine dal Presidente, per alzata di mano o con scheda.



Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza di questi, del Vicepresidente.

Per l'approvazione o la modifica dei Regolamenti Federali di cui allo specifico articolo del presente Statuto, è necessaria la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il C.F.

Il C.F., convocato e presieduto dal Presidente, deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.

Può essere inoltre convocato, a discrezione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

In ogni caso l'atto formale di convocazione è adottato dal Presidente.

I verbali delle riunioni devono essere conservati presso gli archivi della Segreteria Federale ed essere a disposizione, per la consultazione o il rilascio di copie, in qualsiasi momento dei membri del C.F. e degli iscritti che ne facciano richiesta scritta motivata, in quest'ultimo caso previa autorizzazione del Presidente.

Art. 23 **(Attribuzioni del Consiglio Federale)**

Il Consiglio Federale attua ed esegue gli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea, provvede alla gestione della Federazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed in particolare:

- a) elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Tesoriere;
- b) attribuisce le deleghe di competenza ai singoli Consiglieri;
- c) delibera sull'ordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni Internazionali, Federali e Societarie;
- d) delibera sulle richieste di affiliazione e/o riaffiliazione dei Circoli e delle Associazioni sportive;
- e) esamina la conformità degli Statuti, dei Regolamenti, dei bilanci, dei provvedimenti e di tutti gli atti delle Associazioni Sportive affiliate decidendo in merito;
- f) organizza i programmi di sviluppo, promozione e gestione delle attività sportive, decide la partecipazione della FST alle conferenze, ai congressi internazionali e alle manifestazioni sportive;
- g) delibera su ogni altra questione relativa al funzionamento della Federazione (tecnica, amministrativa, contabile, etc.);
- h) organizza e coordina l'attività sportiva;
- i) emana i Regolamenti Federali; propone e/o verifica le modifiche degli stessi e dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Federazione e da parte del CONS;
- j) vigila sull'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti
- k) costituisce i settori: Esecutivi, Tecnici, e i Comitati/Commissioni federali e ne nomina i dirigenti responsabili;
- l) istituisce eventuali altre Commissioni ritenute necessarie stabilendone la composizione, le attribuzioni, i poteri e la durata;



- m) nomina gli ufficiali federali, i giudici, i medici, i tecnici/allenatori/istruttori, responsabili delle Squadre/Rappresentative Nazionali e giovanili ed i collaboratori ausiliari, suddivisi per settori e attività di competenza stabilendone i compiti, i limiti, la durata e l'eventuale rimborso spese, anche in occasione di conferenze, congressi e manifestazioni sportive internazionali;
- n) nomina gli atleti, e i giudici che rappresenteranno la FST alle manifestazioni sportive nazionali e internazionali;
- o) amministra il patrimonio Federale, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, oltre alle relazioni annuali allo stesso, coordina e vigila sulle gestioni tecniche, amministrative e contabili delle Associazioni Sportive, dei settori esecutivi, tecnici, e dei Comitati/Commissioni Federali, trasmette il bilancio preventivo, il rendiconto amministrativo, le relazioni annuali e tutta la documentazione contabile all'Assemblea Generale ed al CONS, per l'approvazione nelle modalità e nei termini previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti federale e del CONS;
- p) promuove, realizza e sottoscrive accordi di cooperazione e/o collaborazione sportiva con altre Federazioni Sportive, con gli Enti di Promozione Sportiva e con gli affiliati;
- q) può esercitare l'azione disciplinare nei confronti di Tesserati, Circoli e/o Associazioni sportive affiliate;
- r) propone all'Assemblea la nomina dei membri d'onore;
- s) stabilisce le quote di iscrizione, di affiliazione e le tasse federali.

CAPO II

CARICHE FEDERALI

Art. 24 (Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente è eletto in seno al Consiglio Federale ed ha il compito di sostituire il Presidente nel caso di temporanee assenze o impedimenti, dimissioni o per qualsiasi altro motivo secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 25 (Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale è eletto in seno al Consiglio Federale ed ha il compito di:

- a) coordinare l'attività federale e i servizi connessi alla gestione della Segreteria Federale;
- b) provvedere alla esecuzione delle disposizioni emanate dagli organi e settori federali;
- c) redigere i verbali delle Assemblee e del Consiglio Federale che devono essere sempre approvati nella prima riunione successiva e archiviati presso la segreteria federale.



Art. 26 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Federale ed ha il compito di:

- a) svolgere le pratiche di carattere finanziario;
- b) redigere la prima nota e l'inventario dei beni;
- c) redigere i bilanci e i conti consuntivi.

CAPO III

ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 27 (Requisiti di eleggibilità)

Coloro che rivestono cariche elettive in seno agli organi della FST devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini sammarinesi o avere la residenza anagrafica in Repubblica (per ricoprire la carica di Presidente è indispensabile la cittadinanza sammarinese);
- b) avere compiuto il diciottesimo (18°) anno d'età alla data di svolgimento dell'assemblea;
- c) essere tesserati da almeno due (2) anni consecutivi e precedenti rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea alla FST, comprovati dagli elenchi depositati presso il CONS;
- d) non avere mai subito a San Marino e all'estero, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore a un (1) anno non sospesa ovvero a pene che comportino per lo stesso periodo di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici;
- e) non essere dichiarato soggetto inidoneo ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23.02.2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni;
- f) non aver riportato, negli ultimi due quadrienni olimpici squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte del CONS, da una FSN o Disciplina Sportiva Associata (DSA) o da un organismo sportivo internazionale riconosciuto, salvo riabilitazione.

Per concorrere alla elezione di Presidente della Federazione, oltre ai requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto, in particolare al comma precedente, occorre essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) aver ricoperto la carica di membro del Consiglio Federale della FST per almeno un intero mandato;



- b) aver ricoperto la carica di Presidente di una FSN/DSA (diversa della FST), ovvero di Presidente di Circolo o Associazione sportiva affiliata, ovvero la carica di membro del Comitato Esecutivo del CONS per almeno un intero mandato;
- c) aver ricoperto la carica di membro del Consiglio Direttivo (od altro organo gestorio) di un Circolo e/o Associazione sportiva affiliata alla FST per almeno 2 (due) interi mandati, anche non consecutivi;
- d) essere stato dirigente federale insignito dal CONS di onorificenza al merito sportivo.

Non è altresì eleggibile, chiunque abbia subito una sanzione, a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive anti-doping del CONS o delle disposizioni del Codice Mondiale Anti Doping della World Anti Doping Agency (WADA).

Art. 28 (Incompatibilità)

Tutti i membri del Consiglio Federale, incluso il Presidente della Federazione, sono incompatibili con cariche direttive nelle DSA e nei Circoli e Associazioni sportive affiliate, con incarichi di direzione e rappresentanza in seno a partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali, con la carica a membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, Presidenti o Direttori di Enti Pubblici o a partecipazione statale.

Non possono altresì ricoprire la carica di Presidente della Federazione o di membro del Consiglio Federale:

- a) gli atleti agonisti nazionali che svolgono attività agonistica nell'ambito della Federazione di appartenenza, ovvero gli atleti selezionati a far parte di squadre/rappresentative nazionali per la partecipazione a manifestazioni e competizioni internazionali;
- b) gli allenatori, tecnici, medici, ufficiali di gara, consulenti e chiunque sia in rapporto di lavoro con la Federazione di appartenenza, i dipendenti del CONS e i funzionari della Segreteria di Stato con delega allo Sport.

L'incompatibilità nel ricoprire cariche direttive, ad eccezione dei rappresentanti eletti nel Consiglio Federale di una Federazione di cui ai commi 1 e 2, è estesa anche nei confronti di coloro che:

- a) ricavano un reddito personale prevalente dall'attività sportiva ad essa collegata;
- b) siano parenti e affini in linea retta di primo grado e in linea collaterale di secondo grado, coniugi e conviventi more uxorio di dipendenti e dirigenti eletti o nominati nella medesima Federazione.

In caso di conflitti di interessi temporanei o limitati a singole deliberazioni, i membri del Consiglio Federale interessati devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni.

Nel caso in cui i componenti del Consiglio Federale vengano a trovarsi in situazioni di incompatibilità o di permanente conflitto di interessi, devono risolvere la loro posizione nel termine di un mese, in caso contrario sono considerati decaduti dalla loro carica, con delibera del Consiglio Federale adottata nella sua prima seduta utile.



Art. 29 **(Completezza degli organi e istituto di decadenza)**

Qualora un membro del Consiglio Federale risulti assente, senza valida giustificazione, per più di tre riunioni consecutive è considerato dimissionario d'ufficio e si procederà alla sua sostituzione nelle modalità previste dal presente statuto.

In caso d'impedimento temporaneo del Presidente, quest'ultimo sarà sostituito dal Vicepresidente, per il tempo strettamente necessario.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, quest'ultimo sarà sostituito dal Vicepresidente, il quale provvederà alla convocazione di un'Assemblea Generale, in seduta straordinaria, nel termine massimo di novanta (90) giorni per l'elezione di un nuovo Presidente.

In caso di dimissioni o vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, si avrà l'immediata decadenza del Consiglio Federale, Presidente escluso, e convocazione dell'Assemblea Generale, in seduta straordinaria, da parte di quest'ultimo, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Nei casi di cui sopra l'ordinaria amministrazione per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche, spetterà al Presidente Federale.

Ove per qualsiasi causa venga a mancare fino ad un numero non superiore alla metà dei componenti il Consiglio Federale in carica, si provvederà all'integrazione, chiamando a fare parte del Consiglio Federale, in ordine decrescente i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno tre suffragi.

Art. 30 **(Candidature)**

Coloro che intendono candidarsi alle cariche per le elezioni a Presidente della Federazione e membro del Consiglio Federale possono presentare o confermare la propria candidatura all'Assemblea elettiva prima dell'inizio delle procedure di votazione.

Tutti gli Iscritti nonché i dirigenti federali uscenti, Presidente e membri del Consiglio Federale possono essere eletti (o rieletti) anche se non presenti al momento dell'Assemblea elettiva, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti della FST, del CONS e della Legge n. 149/2015.

I tesserati tramite affiliato appartenente al settore sportivo del Padel, Beach-Tennis, Tamburello e Squash non possono candidarsi alla carica di Presidente della Federazione.



TITOLO IV

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 31

(Principi informatori della giustizia federale)

Sono istituiti, presso la FST, gli Organi di Giustizia interna con funzione conciliativa e giudicante, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento Disciplina della FST deliberato dal Consiglio Federale, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia Sportiva deliberato dal Consiglio Nazionale del CONS.

Tutti i procedimenti di giustizia, in conformità con la legge vigente, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà (fair play) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza, sia in primo che in secondo grado.

È sancito il principio del doppio grado di giurisdizione endofederale.

La costituzione e le competenze degli organi di giustizia sportiva sono demandati al Regolamento Disciplina che ne stabilisce il funzionamento e le norme di procedura da seguire che devono ispirarsi ai principi del diritto processuale civile sammarinese, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna e può essere concessa dalla Corte d'Appello federale quando sono decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo ed il sanzionato ha dato prova effettiva e costante di buona condotta.

I componenti degli Organi di Giustizia non debbono avere rapporti di lavoro subordinato con la FST o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale. All'atto di accettazione dell'incarico sottoscrivono apposita dichiarazione, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.



In materia di doping, i procedimenti e le competenze sono stabiliti dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.S.

La decisione del giudice è pubblica.

Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione sono trasmesse al C.O.N.S. per quanto di competenza.

Art. 32

(Organi della Giustizia sportiva)

Gli Organi di Giustizia sportiva svolgono le proprie funzioni nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione. I requisiti per le nomine, le competenze e le relative procedure sono dettate nel Regolamento Disciplina della FST, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva del CONS.

Sono Organi della giustizia sportiva:

- a) il Giudice Sportivo, organo monocratico (GS);
- b) la Corte d'Appello Federale, organo collegiale formato da tre membri (CAF);
- c) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto e/o dai Regolamenti federali.

Il Consiglio Federale può nominare uno o più Giudici Sportivi supplenti in caso di sostituzione dei titolari per ragioni d'incompatibilità o di inopportunità.

I suddetti Organi hanno sede nella Repubblica di San Marino, presso la sede della FST.

La durata degli incarichi è di un quadriennio olimpico. I membri sono nominati dal Consiglio Federale e possono essere rinominati o sollevati dall'incarico in qualsiasi momento dal Consiglio Federale stesso.

Il mandato dei componenti è incompatibile con qualsiasi altra carica sia federale che all'interno di Circoli e Associazioni sportive affiliate alla FST.

Ai membri degli Organi giudiziari spetta un compenso fisso annuale ed un gettone di presenza stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Agli organi sopra enunciati compete tutto il contenzioso sportivo e disciplinare interno alla FST, ivi compresa la decisione sulle sanzioni disciplinari emanate dal Consiglio Federale, che può verificarsi nell'ambito di Circoli e Associazioni sportive ad eccezione dei casi in materia di doping la cui giurisdizione è demandata al Tribunale Nazionale Antidoping del NADO San Marino.

I ricorsi e le deliberazioni debbono, a pena di nullità, essere presentati per iscritto e motivati.

Nessuno potrà adire le vie legali se non dopo aver esperito, ove necessario, tutti i gradi della giustizia sportiva FST e CONS.

L'ordinamento contenzioso sopra previsto, non si applica nei casi di partecipazione di atleti, Circoli o Associazioni Sportive e Federazioni a campionati e gare che, pur svolgendosi a San Marino, siano già regolamentate da ordinamenti internazionali o da specifici regolamenti.



Art. 33 (Giudice Sportivo)

Il Giudice Sportivo si compone di un componente effettivo e di un componente supplente, ferma restando la facoltà di nominare più supplenti in conformità con quanto stabilito per il Tribunale Sportivo del CONS dall'art. 59, comma 3, della Legge n. 149/2015 sulla Disciplina Sportiva.

Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi della FST, coloro che, in possesso di specifica competenza in ambito legale e ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- avvocati e/o notai iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

I componenti del Giudice Sportivo durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Giudice Sportivo ha competenza, quale organo di Giustizia Sportiva di primo grado, sulle controversie che contrappongono la FST (anche nei suoi singoli organi) a Circoli e/o Associazioni sportive affiliate e/o a singoli tesserati, ovvero che contrappongono Circoli e/o Associazioni Sportive affiliate a singoli tesserati, ovvero che contrappongono, tra loro, Circoli e/o Associazioni Sportive affiliate o singoli tesserati.

Il Giudice sportivo ha altresì competenza a decidere su ricorsi presentati a fronte dell'emanazione di sanzioni disciplinari emanate dal Consiglio Federale.

La decisione, emessa per iscritto secondo termini e modalità previsti dal Regolamento Disciplina, deve essere sempre motivata.

Articolo 34 (Corte d'Appello Federale)

La Corte d'Appello Federale (CAF) è composta da tre membri: un Presidente e due componenti.

Il Consiglio Federale ha facoltà di nominare uno o più supplenti in conformità con quanto stabilito per il Tribunale Sportivo del CONS dall'art. 59, comma 3, della Legge n. 149/2015 sulla Disciplina Sportiva.

I giudici della CAF (Presidente compreso) durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Presidente della CAF deve possedere i medesimi requisiti del Giudice Sportivo.

I membri componenti devono possedere i medesimi requisiti del Giudice Sportivo ovvero, in alternativa, aver ricoperto, per almeno un intero mandato, la carica di Presidente di FSN o di membro del Comitato Esecutivo del CONS.



La Corte d'Appello Federale è giudice di secondo grado interno sui ricorsi presentati avverso le decisioni Giudice Sportivo. Essa interpreta inoltre, su richiesta del Presidente della Federazione, il quale può essere incaricato dal Consiglio Federale, le norme statutarie e le altre norme federali oltre ad esercitare tutte le competenze previste dalle norme federali e demandate dal Consiglio Federale. La decisione, emessa per iscritto secondo termini e modalità previsti dal Regolamento Disciplina, deve essere sempre motivata.

Art. 35 (Sanzioni ed azioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari applicabili dagli organi federali competenti nei confronti dei Circoli ed Associazioni sportive e/o dei loro singoli iscritti possono prevedere:

- a) richiamo scritto;
- b) ammenda pecuniaria;
- c) squalifica a tempo determinato;
- d) sospensione ed inibizione;
- e) radiazione.

Tali sanzioni dovranno essere comunicate agli interessati.

Per i soli punti c), d), e) la comunicazione dovrà altresì essere trasmessa al CONS.

Art. 36 (Provvedimenti di clemenza)

I provvedimenti di clemenza applicabili dagli organi federali competenti nei confronti degli iscritti e dei Circoli o Associazioni Sportive sono i seguenti:

- a) Indulto;
- b) Amnistia;
- c) Grazia.

I provvedimenti di cui ai punti a) e b) sono di competenza del Consiglio Federale. Solo il Presidente Federale ha la facoltà di concedere la grazia.

L'indulto estingue in tutto o in parte la sanzione disciplinare o la può commutare in altra specie, ma non si estinguono gli altri effetti della sanzione, salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente.

L'amnistia estingue la sanzione disciplinare e fa cessare l'esecuzione della stessa e degli effetti accessori.

La grazia può essere concessa, su istanza diretta dell'interessato, per gli stessi principi ed effetti dell'indulto, ma può essere concessa solamente se risulta scontata la metà della sanzione e nei casi di radiazione prima che siano trascorsi cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.



Tali provvedimenti dovranno essere comunicati agli interessati e al Tribunale Sportivo del CONS.

TITOLO V

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 37 (Finanziamenti e patrimonio)

La Federazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante:

- a) le sovvenzioni del CONS e contributi statali;
- b) le sovvenzioni e i contributi degli organismi internazionali;
- c) le sovvenzioni e contributi privati;
- d) le quote di tesseramento versate dai Tesserati e dai Circoli e Associazioni sportive affiliate;
- e) la quota annuale di affiliazione o riaffiliazione da parte dei Circoli e Associazioni sportive affiliate;
- f) le tasse federali;
- g) i proventi derivati dalla gestione degli impianti;
- h) le sottoscrizioni, contributi di varia natura, accordi pubblicitari, sponsorizzazioni, nonché qualunque altra entrata derivante dallo svolgimento delle attività previste dallo Statuto;
- i) i proventi derivati dall'organizzazione e gestione dell'attività sportiva federale, e dalle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

Il Patrimonio della FST è costituito:

- a) da beni d'uso, attrezzature, beni mobili;
- b) dagli interessi bancari;
- c) da donazioni, lasciti, ed altre liberalità comunque acquisite previa accettazione da parte del Consiglio Federale;

Il Patrimonio dovrà risultare da un libro inventario aggiornato alla fine di ogni esercizio finanziario.

Art. 38 (Gestione amministrativa)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Tutte le poste di bilancio devono essere riportate in un unico documento recante il bilancio della Federazione, secondo le disposizioni previste dal CONS

I bilanci devono essere redatti secondo i principi della prudenza, veridicità e trasparenza.



Il Rendiconto Amministrativo, il Bilancio di Previsione e le Relazioni Annuali, dopo l'esame di competenza del Consiglio Federale, devono essere approvati dall'Assemblea legittimamente convocata e successivamente trasmessi al CONS secondo le modalità dallo stesso stabilite.

TITOLO VI

NORME GENERALI

Art. 39 (Regolamenti federali)

La Federazione per consentire l'attuazione delle norme previste dal presente Statuto può provvedere all'emanazione di Regolamenti Federali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del CONS. I Regolamenti non devono contenere norme in contrasto con le disposizioni e i principi espressi nel presente Statuto e con la legislazione sportiva in vigore.

Art. 40 (Attività professionistica)

Tutti gli appartenenti alla Federazione potranno esercitare lo sport del Tennis, del Padel, del Beach-Tennis, del Tamburello e dello Squash a livello professionistico, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi in vigore.

Art. 41 (Procedure per la trasmissione degli elenchi degli iscritti)

La Federazione è tenuta a compilare e a trasmettere annualmente al CONS l'elenco dei propri Iscritti, come indicato nel presente Statuto e dal Regolamento del CONS.

Art. 42 (Scioglimento della Federazione)

Lo scioglimento della Federazione potrà essere deliberato solamente dall'Assemblea Straordinaria opportunamente convocata con votazione a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) degli Iscritti aventi diritto di voto.

Il patrimonio e gli eventuali utili saranno devoluti al CONS.

Art. 43 (Applicazione ed efficacia dei regolamenti e dei provvedimenti)



Ai fini dell'attuazione dello Statuto, si applicano i Regolamenti Federali.
I provvedimenti, adottati dagli organi della FST hanno piena e definitiva efficacia ed esecuzione nei confronti di tutti gli iscritti e delle Associazioni Sportive affiliate.
Per tutto quanto non contemplato o previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alla Legge n. 149/2015, ai Regolamenti del CONS ed a tutte le leggi e consuetudini vigenti in Repubblica.

Art. 44
(Disposizione finale)

Per tutto quanto non disciplinato dalle norme del presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti.

Art.45
(Entrata in vigore)

Il presente Statuto entrerà in vigore all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale, e dovrà essere inviato contestualmente al CONS per quanto previsto dalla Legge n. 149/2015.

Approvato dall'Assemblea Generale in data 28/01/2025

Il Segretario Generale FST

Il Presidente FST